

TRADUZIONE

ACCORDO QUADRO

tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo

CONSIDERANDO che nella dichiarazione comune sulla cooperazione ONU-UE nella gestione delle crisi firmata il 7 giugno 2007, il segretario generale delle Nazioni Unite e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea hanno ribadito la loro determinazione a rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci nel settore della gestione delle crisi, incluso tramite l'istituzione di meccanismi di coordinamento e di cooperazione specifici per le situazioni di crisi e post-conflitto in cui le Nazioni Unite e l'Unione europea sono impegnate;

CONSIDERANDO che per rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci di cui sopra le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno convenuto di istituire un accordo quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle operazioni di pace e missioni politiche delle Nazioni Unite (in appresso «missioni ONU») e da parte delle operazioni di gestione militare e civile delle crisi della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (in appresso «operazioni UE») impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo;

CONSIDERANDO che le spese derivanti dalle operazioni civili dell'Unione europea sono a carico del bilancio dell'Unione europea e sono eseguite dalla Commissione europea;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese derivanti da operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa sono a carico degli Stati membri dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che, a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, Athena è il meccanismo cui è affidata l'amministrazione dei costi comuni e a carico degli Stati delle operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

CONSIDERANDO che le Nazioni Unite e l'Unione europea confermano entrambe di essere autorizzate a sottoscrivere il presente accordo quadro e ad assumersi le responsabilità ivi contenute;

PERTANTO, le Nazioni Unite e l'Unione europea (singolarmente una «parte» e collettivamente «parti») convengono quanto segue:

*Articolo 1***Scopo e ambito di applicazione**

1.1 Il presente accordo («accordo») definisce il quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.

1.2 Il presente accordo non si applica:

- i) alla logistica o ad altro sostegno fornito alle missioni ONU o alle operazioni UE dai loro rispettivi Stati membri su base bilaterale;
- ii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE diversi dalla prestazione di sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza; o
- iii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE conclusi anteriormente alla data del presente accordo.

*Articolo 2***Principi generali**

2.1 Le autorità competenti delle parti possono concludere accordi per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza (in appresso «sostegno») da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.

2.2 La prestazione di sostegno è soggetta alle rispettive capacità e zone di schieramento delle missioni ONU e delle operazioni UE e fatta salva la loro capacità di svolgere i rispettivi mandati.

2.3 La prestazione di sostegno è soggetta ai rispettivi regolamenti, norme, prassi e procedure consolidate delle parti (in appresso «regolamenti e norme»).

Articolo 3

Accordi di esecuzione tecnica

3.1 Le modalità e disposizioni finanziarie dettagliate applicabili alla prestazione di sostegno sono concordate caso per caso e stabilite in accordi di esecuzione tecnica specifici della missione conclusi a norma dell'articolo 2 del presente accordo (in appresso «accordi di esecuzione tecnica»). Se del caso, l'Unione europea provvede affinché gli accordi di esecuzione tecnica siano conclusi dalle autorità competenti che agiscono per conto di Athena.

3.2 Nessuna delle parti: i) è tenuta a prestare sostegno all'altra, eccetto se sancito espressamente in un accordo di esecuzione tecnica; o ii) è responsabile dinanzi all'altra parte in caso di incapacità, totale o parziale, a prestare tale sostegno.

3.3 In caso di conflitto tra il presente accordo e un accordo di esecuzione tecnica, i termini del presente accordo prevalgono.

Articolo 4

Pianificazione e coordinamento

4.1 Le parti designano ciascuna un funzionario (in appresso rispettivamente il «coordinatore ONU» e il «coordinatore UE») per coordinare la prestazione di sostegno a norma del presente accordo.

4.2 Eccetto diverso accordo tra le parti, il coordinatore ONU e il coordinatore UE fungono da punto di contatto per tutte le questioni relative al presente accordo.

4.3 Il coordinatore ONU e il coordinatore UE si consultano su base periodica per esaminare e coordinare il tempestivo scambio reciproco di tutte le pertinenti informazioni che possono rivelarsi necessarie per la pianificazione, l'individuazione, la definizione quale priorità e il coordinamento delle esigenze in materia di sostegno delle missioni ONU e delle operazioni UE.

Articolo 5

Categorie di sostegno

5.1 Gli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo possono includere le seguenti categorie di sostegno:

- i) la prestazione di beni, forniture o servizi di logistica;
- ii) il trasferimento (vendita) di materiali;
- iii) la costruzione, la rimessa a nuovo e/o la consegna di infrastrutture;
- iv) la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione al personale e/o ai beni e/o;
- v) lo scambio di informazioni classificate.

5.2 Le suddette categorie di sostegno sono riportate a fini puramente illustrativi e non devono essere ritenute esclusive né un impegno a prestare tale sostegno.

*Articolo 6***Disposizioni relative al sostegno**

6.1 La prestazione di beni, forniture o servizi di logistica a norma di un accordo di esecuzione tecnica può includere, pur senza limitarvisi, le categorie di beni, forniture o servizi di logistica di cui all'allegato 1 del presente accordo.

- i) Salvo se altrimenti convenuto per iscritto nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile, la qualità dei beni, delle forniture o dei servizi di logistica prestati dalla missione ONU all'operazione UE o viceversa è uguale e dello stesso calibro di quella di cui usufruisce il personale del prestatore;
- ii) ai fini della prestazione di beni, forniture o servizi di logistica, la missione ONU e l'operazione UE possono avvalersi di contratti o accordi esistenti conclusi dal prestatore o per suo conto. Le parti garantiscono che tutti i servizi, i materiali e le forniture acquistati dal prestatore o per suo conto siano appaltati conformemente ai regolamenti e alle norme del prestatore.

6.2 Il trasferimento di materiali a norma di un accordo di esecuzione tecnica può includere, pur senza limitarvisi, le categorie di materiali di cui all'allegato 2 del presente accordo.

- i) Nella misura in cui l'accordo di esecuzione tecnica prevede il trasferimento (vendita) di materiali, la missione ONU o l'operazione UE, agendo sempre in conformità dei rispettivi regolamenti e norme, può trasferire, vendere o cedere materiali all'altra in base alle condizioni seguenti:
 - a) il prestatore dichiara e garantisce di essere l'unico proprietario dei materiali e che i suddetti sono interamente pagati e esenti da diritti, ipoteche e gravami di terzi;
 - b) il destinatario riconosce che i materiali sono venduti nello stato e nel luogo in cui si trovano e che il prestatore non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, quanto allo stato dei materiali o alla loro adeguatezza e idoneità per qualsiasi uso previsto, e che il fornitore non è responsabile in caso di pretese risarcitorie, richieste, perdite o responsabilità derivanti dall'utilizzo o dal funzionamento dei materiali, o ad essi connessi, dopo il loro trasferimento al destinatario;
 - c) Se non diversamente convenuto espressamente negli accordi di esecuzione tecnica applicabili, il trasferimento di proprietà dei materiali avviene 1) quando il prezzo di acquisto è stato integralmente versato sul conto bancario indicato dal prestatore; e 2) quando il destinatario ha firmato un certificato di consegna che conferma la consegna fisica e il ricevimento dei materiali;
 - d) immediatamente prima del trasferimento di proprietà, il prestatore e il destinatario redigono congiuntamente un inventario dei materiali e li ispezionano;
 - e) immediatamente dopo il trasferimento di proprietà, il destinatario si assume la completa responsabilità dei materiali, anche in caso di perdita, danno o distruzione degli stessi (ivi compresa l'assicurazione dei materiali); e,
 - f) il prestatore trasferisce al destinatario le garanzie in essere riguardanti i materiali.
- ii) I termini e le condizioni aggiuntivi che disciplinano il trasferimento dei materiali sono indicati nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile.

6.3 I termini e le condizioni specifici che disciplinano la costruzione, la rimessa a nuovo e/o la consegna di infrastrutture sono concordati, ove applicabile, caso per caso e indicati nell'accordo di esecuzione tecnica. Ai fini della costruzione, della rimessa a nuovo e/o della consegna di infrastrutture, le autorità competenti delle parti si consultano inoltre con il governo ospitante o il proprietario terriero e cercano di ottenere le approvazioni o l'accordo del caso, secondo necessità.

6.4 I termini e le condizioni specifici in base a cui può avvenire lo scambio di informazioni classificate o riservate sul campo sono stabiliti negli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo. La prestazione o lo scambio di informazioni classificate o riservate sono soggetti alle rispettive politiche, procedure e prassi consolidate delle parti.

6.5 I termini e le condizioni specifici che disciplinano la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione sono definiti nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile. La prestazione di servizi di sicurezza o di protezione è soggetta ai rispettivi mandati delle missioni ONU e delle operazioni UE e non deroga alla responsabilità del destinatario di adottare misure adeguate per tutelare il proprio personale e i propri beni.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

7.1 Gli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo includono adeguate disposizioni finanziarie basate, tra l'altro, sugli elementi che seguono.

I. Principi generali

7.2 Salvo disposizione contraria contenuta nel presente accordo o concordata dalle parti per iscritto, il sostegno prestato da una parte all'altra a norma del presente accordo avviene sulla base del rimborso dei costi. I dettagli specifici dei costi per ciascuna attività di sostegno e il relativo metodo di calcolo saranno ulteriormente precisati nei pertinenti accordi di esecuzione tecnica di cui all'articolo 3.

7.3 Le parti garantiscono che i costi sostenuti per la prestazione di sostegno:

- i) sono corredati di registrazioni e documenti accurati e aggiornati e comprendono soltanto i costi effettivamente sostenuti direttamente imputabili al sostegno ricevuto dall'altra parte e
- ii) saranno rimborsati se rispettano i criteri stabiliti nel presente accordo, nonché le eventuali condizioni aggiuntive stabilite negli accordi di esecuzione tecnica e concordate in precedenza.

7.4 Il prestatore presenta le fatture al destinatario a seguito della consegna o dell'esecuzione del sostegno. Il prestatore emette una fattura per il destinatario almeno una volta all'anno per tutte le operazioni non fatturate in precedenza. Le fatture sono corredate della necessaria documentazione di supporto e sono pagate entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura. I pagamenti sono effettuati nella valuta del prestatore o come altrimenti concordato.

II. Prestazione di beni, forniture o servizi di logistica e di sostegno alla sicurezza

7.5 I beni, le forniture e i servizi di logistica e la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione sono fatturati sulla base dei costi diretti effettivi che il prestatore sostiene a motivo della prestazione del sostegno.

III. Trasferimento di materiali e infrastrutture

7.6 Il prezzo di acquisto (eventuale) è determinato sulla base del valore netto di mercato oppure, qualora non sia possibile determinare il valore di mercato, è equo e ragionevole tenuto conto delle condizioni specifiche locali e dei tassi di deprezzamento applicati dalle rispettive autorità competenti.

7.7 Il destinatario dei materiali è responsabile dei costi associati al trasferimento dei materiali stessi, comprese, senza limitazioni, eventuali spese di trasporto.

7.8 Se del caso, le parti possono, agendo in conformità dei rispettivi regolamenti e norme, contribuire al costo delle infrastrutture costruite, rimesse a nuovo o migliorate da una delle parti per essere utilizzate dall'altra e/o da entrambe. I termini e le condizioni che disciplinano tali contributi sono concordati per iscritto dalle autorità competenti caso per caso e stabiliti nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile.

7.9 Nella misura in cui la fornitura o la consegna di infrastrutture riguarda locali, campi o altre infrastrutture costruiti, rimessi a nuovo o migliorati da una delle parti per finalità proprie nell'esecuzione del suo mandato, le modalità di consegna, comprese le eventuali disposizioni finanziarie, sono stabilite, se del caso, in un accordo di esecuzione tecnica.

IV. *Scambio di informazioni classificate*

7.10 Lo scambio di informazioni classificate tra le operazioni UE e le missioni ONU è gratuito.

Articolo 8

Disposizioni supplementari degli accordi di esecuzione tecnica

8.1 I termini e le condizioni degli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo sono coerenti con il presente accordo e comprendono:

- i) adeguate disposizioni in materia di responsabilità e risarcimenti, basate sulle disposizioni di cui all'articolo 9 in appresso. A tali disposizioni in materia di responsabilità e risarcimenti sono apportate le necessarie modifiche per tenere conto delle parti dell'accordo di esecuzione tecnica applicabile. In particolare, ai fini degli accordi di esecuzione tecnica relativi a operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, si considera che i funzionari, il personale, i dipendenti e gli agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 9 in appresso includano i funzionari, il personale, i dipendenti e gli agenti di Athena e degli Stati partecipanti dell'Unione europea;
- ii) adeguate disposizioni in materia di consultazione e risoluzione delle controversie, basate sulle disposizioni di cui all'articolo 11 in appresso;
- iii) disposizioni sulla politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani e sui privilegi e le immunità di cui agli articoli 10 e 12 in appresso.

8.2 Gli accordi di esecuzione tecnica comprendono, tra l'altro, opportune disposizioni riguardanti le procedure di collegamento e coordinamento, le procedure di attuazione e le procedure di fatturazione e pagamento, nonché disposizioni in materia di tenuta dei registri, audit e indagini.

Articolo 9

Responsabilità e risarcimenti

9.1 Salvo espressa disposizione contraria contenuta nel presente accordo, le Nazioni Unite — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — e l'Unione europea — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — non sono soggette ad alcuna responsabilità derivante dall'attuazione del presente accordo o ad essa connessa. In particolare, e fatta salva la portata generale di quanto precede, le Nazioni Unite — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — e l'Unione europea — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — non sono in alcun modo responsabili delle operazioni o delle attività militari o di altro tipo condotte dall'altra parte, compreso dai funzionari, dal personale, dai dipendenti o dagli agenti di tale altra parte.

9.2 Le Nazioni Unite e l'Unione europea sono individualmente responsabili della risoluzione delle controversie e garantiscono e manlevano l'altra parte, i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti, da ogni pretesa risarcitoria, richiesta, perdita e responsabilità di qualsiasi natura o tipo in caso di decesso, lesioni, malattia o perdite e danni materiali subiti dai loro rispettivi funzionari, membri del personale, dipendenti o agenti a seguito dell'attuazione del presente accordo o ad essa connessi, salvo nella misura in cui tali pretese o richieste risultino da una negligenza grave o un comportamento doloso dell'altra parte o dei suoi funzionari, membri del personale, dipendenti o agenti.

9.3 Le Nazioni Unite e l'Unione europea sono individualmente responsabili della risoluzione delle controversie e garantiscono e manlevano l'altra parte, i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti, da ogni pretesa risarcitoria, richiesta, perdita e responsabilità di qualsiasi natura o tipo intentata o fatta valere da terzi in base o in relazione a loro atti o omissioni, o ad atti o omissioni commessi dai rispettivi funzionari, membri del personale, dipendenti e agenti nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 10

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani

Le responsabilità assunte dalle Nazioni Unite a norma del presente accordo sono soggette ai termini della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU (S/2013/110), di cui una copia è riportata nell'allegato 3 del presente accordo.

Articolo 11

Consultazione e risoluzione delle controversie

11.1 Le Nazioni Unite e l'Unione europea seguono attentamente l'attuazione del presente accordo e a tal fine si consultano regolarmente e strettamente.

11.2 Il coordinatore ONU e il coordinatore UE, nell'ambito delle rispettive responsabilità, procedono periodicamente a reciproche consultazioni, su richiesta dell'uno o dell'altro, in merito a difficoltà, problemi, motivi di preoccupazione o controversie che dovessero sorgere nel corso dell'attuazione del presente accordo, e si adoperano al meglio per discutere e raggiungere una risoluzione amichevole per via negoziale.

11.3 Qualora il coordinatore ONU e il coordinatore UE non siano in grado di risolvere eventuali difficoltà, problemi, motivi di preoccupazione o controversie in modo soddisfacente per le parti, le consultazioni proseguono tra il sottosegretario generale per il sostegno operativo e il segretario generale aggiunto per la politica di sicurezza e di difesa comune e la gestione delle crisi, e in ultima istanza, se necessario e su richiesta di una delle due parti, tra il segretario generale delle Nazioni Unite e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di raggiungere una risoluzione amichevole.

11.4 Qualsiasi pretesa risarcitoria che non sia stata soddisfatta o qualsiasi controversia che non sia stata risolta conformemente al presente articolo può essere sottoposta a un conciliatore o a un mediatore designato di comune accordo. In caso di insuccesso della procedura di conciliazione o di mediazione, le pretese risarcitorie o le controversie possono essere sottoposte ad arbitrato su richiesta di una delle parti. Ciascuna parte nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano un terzo arbitro, che eserciterà le funzioni di presidente. Se entro trenta (30) giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di arbitrato una delle parti non ha nominato un arbitro, o se entro trenta (30) giorni dalla nomina dei due arbitri non è stato designato il terzo arbitro, una delle parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro. Le procedure di arbitrato sono conformi al vigente regolamento arbitrale UNCITRAL. Gli arbitri non sono abilitati a riconoscere risarcimenti di carattere punitivo. La sentenza arbitrale contiene la motivazione sulla quale si basa ed è accettata come risoluzione definitiva delle suddette pretese risarcitorie o controversie.

Articolo 12

Privilegi e immunità

Nessun elemento del presente accordo o ad esso afferente implica una rinuncia, esplicita o implicita, ai privilegi e alle immunità delle Nazioni Unite, compresi i suoi organi sussidiari, o dell'Unione europea, comprese le sue istituzioni e i suoi organismi competenti.

*Articolo 13***Disposizioni finali**

- 13.1 Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle parti.
- 13.2 Il presente accordo può essere modificato, integrato o emendato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le parti.
- 13.3 Il presente accordo è riesaminato cinque (5) anni dopo l'entrata in vigore.
- 13.4 Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso di sessanta (60) giorni all'altra parte. Nonostante la denuncia del presente accordo, le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12 dello stesso rimangono in vigore fino a quando non sia stata trovata una soluzione a tutte le controversie, pretese risarcitorie o responsabilità derivanti dal presente accordo.
- 13.5 Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

IN FEDE DI CHE, il presente accordo è stato firmato dai rappresentanti debitamente autorizzati dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

Fatto a New York, il 29 settembre 2020, in duplice esemplare, in lingua inglese.

A nome e per conto dell'Unione europea:

A nome e per conto delle Nazioni Unite:

ALLEGATO 1

Categorie di beni, forniture o servizi di logistica che possono essere oggetto di prestazione:

Servizi di trasporto e movimentazione

Servizi d'infrastruttura e di ingegneria

- Alloggio
- Spazi per uffici
- Infrastrutture di ruoli da 1 a 3

Installazioni tecniche

- Stoccaggio
- Officine
- Stazioni di rifornimento
- Depositi di munizioni
- Parcheggi (per veicoli o aeromobili); piazzole di atterraggio per elicotteri
- Energia elettrica
- Acqua per usi sanitari

Servizi generali

- Manutenzione di terreni
- Servizi di pulizia/custodia di edifici
- Protezione ambientale (evacuazione delle acque di scarico/rimozione dei rifiuti)
- Piccoli interventi di riparazione e manutenzione
- Protezione/prevenzione antincendio e lotta contro gli incendi

Servizi di gestione

- Servizi di gestione dei campi
- Protezione ambientale

Servizi di controllo

- Controllo veterinario e degli alimenti
- Controllo dei rifiuti
- Controllo delle acque
- Controllo dell'igiene
- Controllo degli organismi nocivi

Sostegno per aspetti logistici (*real life support*)

- Razioni/servizi di ristorazione
- Lavanderia
- Assistenza morale e sociale
- Energia
- Servizi igienico-sanitari
- Pulizie
- Smaltimento dei rifiuti

Servizi di approvvigionamento

— Carburanti e lubrificanti (POL)

Servizi di comunicazione

Supporto medico

— Prodotti farmaceutici

— Materiale medico

— Evacuazione dei feriti/evacuazione sanitaria (CASEVAC/MEDEVAC)

— Cure mediche (servizi di ruolo 1, ruolo 2 e ruolo 3)

— Smaltimento dei rifiuti medici

— Cellula di coordinamento di evacuazione dei pazienti (PECC)

Servizi di sicurezza

ALLEGATO 2

Categorie di materiali che possono essere trasferiti:

— Alloggi (compresi edifici e alloggi temporanei/tendati)

Altre infrastrutture

— Veicoli (veicoli per uso generale, veicoli blindati, veicoli speciali)

— Attrezzature e macchinari per la costruzione e la movimentazione e altre attrezzature e macchinari specializzati

— Pompe nonché attrezzature e macchine per il trattamento dell'acqua

— Prodotti non letali delle attrezzature militari

— Carburanti e lubrificanti

— Indumenti

— Apparecchiature informatiche e per la comunicazione

— Forniture e attrezzature mediche e/o prodotti farmaceutici

— Munizioni

— Pezzi di ricambio

— Generatori

— Mobili

ALLEGATO 3

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani delle Nazioni Unite

Nazioni Unite

A/67/775-S/2013/110

**Assemblea**

Distr.: generale

Generale

5 marzo 2013

Consiglio di sicurezza

Originale: inglese

Assemblea generale**Consiglio di sicurezza****Sessantasettesima sessione****Sessantottesimo anno**

Punto 69 dell'ordine del giorno

Promozione e protezione dei diritti umani**Lettere identiche datate 25 febbraio 2013 del segretario generale indirizzate al presidente dell'Assemblea generale e al presidente del Consiglio di sicurezza**

Ho l'onore di trasmettervi in allegato il testo della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU (v. allegato). Gli Stati membri sono stati informati della mia decisione di istituire la presente politica mediante nota verbale datata 25 ottobre 2011.

La politica definisce le misure che tutti gli organismi delle Nazioni Unite devono adottare al fine di assicurare che il sostegno da essi fornito a forze non facenti capo all'ONU sia coerente con i fini e i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e con la responsabilità delle Nazioni Unite di osservare, promuovere e incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.

Desidero sottolineare che la politica è basata su norme e obblighi vigenti, che gli Stati hanno accettato aderendo alle Nazioni Unite, riconoscendo le norme stabilite nella Dichiarazione universale dei diritti umani e accettando gli obblighi imposti dai principali strumenti internazionali.

Nella misura in cui l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza possono decidere di dare mandato agli organismi delle Nazioni Unite affinché prestino sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU, confido che sia l'Assemblea che il Consiglio tengano conto della politica nelle loro deliberazioni.

Vi sarò grato se porterete la presente lettera e il relativo allegato all'attenzione dei membri dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza.

(firmato) **BAN Ki-moon**

13-24998 (E) 120313

1324998Please recycle 

Allegato

[Originale: inglese e francese]

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU

I. Principi fondamentali

1. Il sostegno prestato da organismi delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU deve essere coerente con i fini e i principi dell'Organizzazione stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e con gli obblighi di diritto internazionale che le Nazioni Unite sono tenute ad adempiere per osservare, promuovere e incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. Un tale sostegno deve aiutare i destinatari a raggiungere una fase in cui l'osservanza di tali principi e corpus ormativi diventi la norma, garantita dallo Stato di diritto. Coerentemente con tali obblighi, il sostegno delle Nazioni Unite non può essere prestato laddove vi siano fondati motivi di ritenere che esiste un rischio reale che i destinatari commettano gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati e laddove le autorità competenti non prendano le necessarie misure correttive o di mitigazione. Per le stesse ragioni, se le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di ritenere che un destinatario del sostegno delle Nazioni Unite stia commettendo gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, gli organismi delle Nazioni Unite che prestano detto sostegno devono intervenire presso le autorità competenti al fine di far cessare tali violazioni. Qualora, nonostante tale intervento, la situazione dovesse persistere, le Nazioni Unite devono sospendere il loro sostegno ai soggetti inadempienti. Nonostante la presente politica, gli obblighi vigenti a norma del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei rifugiati continuano ad applicarsi a tutte le attività delle Nazioni Unite.
2. Gli organismi delle Nazioni Unite che intendono prestare o che prestano sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU devono pertanto perseguire una politica di dovuta diligenza, comprendente i seguenti elementi chiave:
 - a) prima di prestare il sostegno, una valutazione dei rischi che la prestazione, o la mancata prestazione, di tale sostegno comporterebbe, in particolare il rischio che il destinatario commetta gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati;
 - b) la trasparenza nei confronti dei destinatari in merito agli obblighi giuridici che vincolano l'Organizzazione e ai principi fondamentali che disciplinano la prestazione del sostegno, e
 - c) un quadro di attuazione efficace, comprendente:
 - i) procedure per il monitoraggio dell'osservanza da parte del destinatario del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - ii) procedure per determinare quando e come intervenire al fine di far cessare gravi violazioni di uno qualsiasi di tali corpus ormativi e per decidere, se necessario, in merito alla sospensione o alla revoca del sostegno; e
 - iii) orientamenti operativi generali, a seconda delle necessità, da parte dei rispettivi organismi delle Nazioni Unite a livello di paese sull'attuazione della politica.
3. L'adesione alla politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani è importante per mantenere la legittimità, la credibilità e l'immagine pubblica delle Nazioni Unite e per assicurare la coerenza con la Carta e gli obblighi di diritto internazionale che l'Organizzazione è tenuta a rispettare.
4. Le politiche e gli orientamenti pertinenti riguardanti specifici settori di sostegno, comprese le note di orientamento sviluppate nell'ambito della Task Force interagenzie sulla riforma del settore della sicurezza, devono essere coerenti con la politica di dovuta diligenza.
5. La presente politica non intende in alcun modo ostacolare il normale lavoro dell'Organizzazione volto a incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, inclusi lo sviluppo di capacità, indagini e denunce di casi di violazione di tali corpus normativi e interventi presso le autorità competenti al fine di contrastare dette violazioni, assicurare azioni correttive e prevenire il ripetersi delle violazioni stesse. La presente politica è intesa a integrare tali normali processi.

II. Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani

A. Ambito di applicazione della politica

6. La politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani si applica a tutti gli organismi delle Nazioni Unite che prestano sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU. Si applica pertanto non solo alle operazioni di mantenimento della pace e alle missioni politiche speciali, ma anche agli uffici, alle agenzie, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite nel loro complesso che svolgono tali attività.

B. Definizioni

7. Ai fini della presente politica si intende per «forze di sicurezza non facenti capo all'ONU»:
- le forze nazionali militari, paramilitari, di polizia, i servizi di intelligence e le forze preposte al controllo delle frontiere e forze di sicurezza analoghe;
 - le autorità civili, paramilitari o militari nazionali direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando o controllo di tali forze;
 - le forze di mantenimento della pace delle organizzazioni internazionali regionali.
8. Si intende per «sostegno» una qualsiasi delle attività seguenti:
- l'addestramento, il tutoraggio, i servizi consultivi, lo sviluppo di capacità e istituzionale e altre forme di cooperazione tecnica finalizzate a rafforzare le capacità operative delle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il supporto ad hoc o programmatico ad autorità civili o militari direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando o controllo delle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il sostegno finanziario, compreso il pagamento di retribuzioni, borse, indennità e spese, a prescindere dall'origine dei fondi;
 - il supporto logistico strategico o tattico a operazioni sul campo condotte da forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il supporto operativo ad azioni sul campo condotte da forze di sicurezza non facenti capo all'ONU, compresi l'appoggio di fuoco e la pianificazione strategica o tattica;
 - operazioni congiunte condotte da forze delle Nazioni Unite e da forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite.
9. Non rientrano nel «sostegno»:
- le attività di formazione o sensibilizzazione riguardo al diritto internazionale umanitario, al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati;
 - la definizione di norme (per esempio, consulenza ed esame con riguardo a legislazione, codici e politiche) e il sostegno in termini di capacità direttamente correlato all'attuazione e alla promozione del rispetto della legislazione e delle norme in materia di diritti umani e alla promozione della governance democratica delle istituzioni di sicurezza;
 - l'impegno a promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati o a negoziare l'accesso umanitario e condurre operazioni di soccorso;
 - la mediazione e il relativo sostegno;
 - lo sgombero sanitario (MEDEVAC) e l'evacuazione dei feriti (CASEVAC).
10. Il «sostegno» può essere diretto o indiretto — ossia, prestato attraverso partner esecutivi.

11. Nel determinare se un'attività costituisca o meno sostegno a norma dei precedenti punti 8 e 9, gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero valutare la necessità di promuovere la coerenza nell'attuazione della politica nell'intero sistema delle Nazioni Unite secondo i punti 18 e 20 in appresso.
12. Ai sensi della presente politica si intende per «gravi violazioni»:
- a) nel caso di un'unità:
 - i) la commissione di «crimini di guerra» o di «crimini contro l'umanità», quali definiti nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, o di «gravi violazioni» dei diritti umani, compresi esecuzioni sommarie e esecuzioni extragiudiziali, atti di tortura, sparizioni forzate, riduzione in schiavitù, stupro e violenza sessuale di gravità comparabile, o atti di respingimento a norma del diritto dei rifugiati commessi su larga scala o con un notevole grado di frequenza (tali dunque da non essere solo casi isolati o fenomeni meramente sporadici), o
 - ii) uno schema di violazioni ripetute e sistematiche del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati commesse da un numero significativo di membri dell'unità, o
 - iii) la presenza, ai vertici di comando dell'unità, di uno o più ufficiali nei cui confronti vi sono fondati motivi di sospettare:
 - una responsabilità diretta nella commissione di «crimini di guerra», «gravi violazioni» dei diritti umani o atti di respingimento, o
 - una responsabilità gerarchica, quale definita nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, riguardo alla commissione di tali crimini, violazioni o atti da parte di persone poste sotto il loro comando, o
 - la mancata adozione di misure efficaci per prevenire, reprimere, indagare o perseguire altre violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati commesse su larga scala da persone poste sotto il loro comando;
 - b) in caso di autorità civili o militari direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando di forze di sicurezza non facenti capo all'ONU:
 - i) la commissione di gravi violazioni da parte di una o più unità poste sotto il loro comando;
 - ii) abbinata alla mancata adozione di misure efficaci per indagare e perseguire gli autori delle violazioni.
13. Si intende per «Nazioni Unite» qualsiasi ufficio, dipartimento, agenzia, programma, fondo, operazione o missione delle Nazioni Unite.

C. Valutazione del rischio

14. Prima di prestare il sostegno, l'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato deve svolgere una valutazione dei potenziali rischi e benefici connessi con il sostegno stesso. In tale valutazione dovrebbe rientrare un esame dei seguenti elementi (qualora un organismo delle Nazioni Unite disponga di un meccanismo già in vigore, questo può essere utilizzato per svolgere la valutazione conformemente al punto 19 in appresso):
- a) i comportamenti pregressi dei destinatari previsti in termini di rispetto o mancato rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, compresi eventuali trascorsi specifici di violazioni gravi;
 - b) i comportamenti pregressi dei destinatari per quanto riguarda l'adozione o la mancata adozione di misure efficaci per far sì che gli autori di siffatte violazioni rispondano delle loro azioni;
 - c) l'eventuale adozione di misure correttive o introduzione di istituzioni, protocolli o procedure che impediscano il ripetersi di siffatte violazioni e, qualora esistano, la loro adeguatezza, comprese le istituzioni necessarie a garantire che eventuali futuri responsabili rispondano delle loro azioni;

- d) una misurazione del potenziale impatto che la prestazione o la mancata prestazione di sostegno avrebbe sulla capacità delle Nazioni Unite di influenzare il comportamento del destinatario in termini di rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - e) la possibilità che le Nazioni Unite mettano in atto meccanismi efficaci per monitorare l'uso e l'impatto del sostegno prestato;
 - f) una valutazione - sulla base dei fattori sopraelencati e del contesto generale del sostegno - del rischio che il destinatario possa in ogni caso commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.
15. Le informazioni relative ai comportamenti pregressi del destinatario previsto in termini di rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati dovrebbero essere ottenute dalle Nazioni Unite o da altre fonti attendibili.
16. L'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato non deve avviare la prestazione di sostegno a favore del destinatario previsto qualora, a seguito della valutazione del rischio, concluda che vi sono fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che il destinatario previsto commetta gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, nonostante le eventuali misure di mitigazione che le Nazioni Unite potrebbero adottare. L'organismo in questione dovrebbe precisare che non sarà possibile prestare sostegno salvo e fino a che il destinatario previsto non abbia adottato misure adeguate affinché non vi siano più fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che si commettano tali gravi violazioni. Dette misure possono includere, a titolo di esempio, la rimozione di un ufficiale da una posizione ai vertici di comando qualora vi siano fondati motivi per sospettare che si sia reso responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.
17. L'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato può procedere con l'avvio della prestazione del sostegno, fatto salvo il rispetto dei punti in appresso della presente politica, qualora a seguito della valutazione del rischio concluda che non vi sono fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che il destinatario previsto commetta siffatte violazioni.

D. Trasparenza

18. Per attuare efficacemente la presente politica sono necessarie la comprensione e la cooperazione di tutte le parti interessate, compresi i paesi donatori e i paesi partecipanti al programma, i paesi contributori di truppe e di forze di polizia e i paesi che ospitano missioni politiche o di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ciascun organismo incaricato o che prevede di prestare sostegno a forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite avvia un dialogo proattivo con gli Stati membri e altri partner e parti interessate al fine di spiegare la presente politica.
19. Prima di avviare il sostegno alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, il o gli alti funzionari competenti delle Nazioni Unite (ad esempio il rappresentante speciale del segretario generale, il coordinatore residente, il rappresentante nel paese) dovrebbero informare per iscritto la o le autorità destinatarie circa i principi fondamentali delle Nazioni Unite per il sostegno alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite nel quadro della presente politica. In particolare, ai destinatari dovrebbe essere comunicato che le Nazioni Unite non possono prestare sostegno a unità poste sotto il comando di persone nei confronti delle quali esistono accuse fondate di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. L'autorità destinataria dovrebbe essere informata anche circa le procedure o i meccanismi di attuazione della presente politica di cui alla sezione III in appresso. Occorre inoltre comunicare chiaramente al destinatario che, ai fini della prosecuzione del sostegno, le Nazioni Unite sono tenute a valutare costantemente la coerenza tra le azioni del destinatario e gli obblighi dell'Organizzazione ai sensi dei pertinenti corpus ormativi. Le attività di sensibilizzazione e comunicazione, sebbene possano essere intraprese da un organismo specifico delle Nazioni Unite, dovrebbero essere coordinate al fine di promuovere la coerenza dell'azione delle Nazioni Unite a livello di paese e il più alto funzionario delle Nazioni Unite in un determinato paese (rappresentante speciale del segretario generale e/o coordinatore residente) dovrebbe essere informato in merito a tali iniziative.

III. Garantire un'attuazione effettiva

A. Elementi di un quadro di attuazione

20. L'attuazione della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani deve tenere conto dei mandati specifici dell'organismo delle Nazioni Unite interessato, nonché della natura e della portata del sostegno, come pure del contesto politico e operativo in cui tale sostegno è fornito.
21. Ciascun organismo delle Nazioni Unite che presta sostegno deve mettere a punto un quadro di attuazione in conformità delle proprie procedure di gestione al fine di garantire l'osservanza della presente politica. Tale quadro dovrebbe essere chiaramente delineato in una procedura operativa permanente o in uno strumento analogo. Se del caso il quadro dovrebbe essere comunicato all'organo che ha conferito il mandato all'organismo. Tale quadro dovrebbe comprendere, a seconda dei casi:
 - a) le risorse necessarie per gestire in modo efficace la fornitura del sostegno e per monitorarne e valutarne l'impatto;
 - b) incentivi o altre misure di accompagnamento al fine di migliorare il rispetto, da parte del destinatario, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - c) meccanismi per il monitoraggio efficace del comportamento del destinatario al fine di individuare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati e le risposte dell'istituzione destinataria a eventuali violazioni (tali meccanismi dovrebbero includere procedure per la presentazione di relazioni periodiche da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), come pure del rappresentante speciale del segretario generale per i bambini nei conflitti armati e del rappresentante speciale del segretario generale sulla violenza sessuale nei conflitti);
 - d) sistemi ben definiti per il raffronto e l'esame efficace delle informazioni raccolte grazie a tale monitoraggio e da altre fonti, comprese le reti locali di protezione della popolazione civile;
 - e) procedure ben definite per orientare le decisioni dei funzionari competenti delle Nazioni Unite sull'eventuale necessità di intervenire presso il destinatario o i suoi elementi di comando in merito a violazioni commesse dal destinatario, ovvero, come soluzione di ultima istanza, di sospendere o revocare il sostegno nel quadro della presente politica;
 - f) procedure chiare di comunicazione con le autorità competenti ove si rendano necessari un intervento delle Nazioni Unite ovvero la sospensione o la revoca del sostegno nel quadro della presente politica;
 - g) procedure chiare ed efficaci per valutare ed esaminare i potenziali rischi in caso di sospensione o revoca del sostegno - compresi i rischi per la sicurezza e la protezione del personale delle Nazioni Unite e del personale associato - nonché per individuare adeguate misure di mitigazione e garantirne l'adozione.
22. Nell'applicazione della politica e nel ricorso alle misure di cui al punto 21, lettere da a) a g), a livello di paese, ciascun organismo delle Nazioni Unite dovrebbe tenere conto dell'esigenza di promuovere un'attuazione coerente della presente politica in tutto il sistema delle Nazioni Unite. Al più alto funzionario delle Nazioni Unite nel paese (rappresentante speciale del segretario generale e/o coordinatore residente) incombe la responsabilità di avviare consultazioni sul quadro di attuazione con tutte le parti interessate nazionali e internazionali. In caso di missioni integrate, le consultazioni tra la missione e l'agenzia locale delle Nazioni Unite dovrebbero essere disciplinate da una procedura consolidata.

B. Notifica preventiva agli organi legislativi delle Nazioni Unite

23. Le azioni degli organismi delle Nazioni Unite a sostegno di forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite richiedono una considerazione particolarmente attenta per via dei rischi specifici, delle potenziali responsabilità e dell'elevata visibilità che esse comportano. È quindi importante che, **prima** dell'adozione di un mandato o di una direttiva per la prestazione di sostegno a forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, gli organismi delle Nazioni Unite esercitino la dovuta diligenza, in particolare effettuando una valutazione del rischio. I risultati della valutazione dovrebbero essere inseriti in relazioni o informative destinate agli organi legislativi, a seconda dei casi. Nel contesto del mantenimento della pace, tali valutazioni dovrebbero contribuire a dare forma e corpo alle proposte in materia di mandati presentate dal segretario generale agli organi legislativi.

C. Relazioni e vigilanza

24. Le pertinenti relazioni ufficiali delle Nazioni Unite (ad esempio le relazioni del segretario generale al Consiglio di sicurezza, le relazioni tematiche e per paese elaborate da uffici, programmi, agenzie e fondi delle Nazioni Unite) dovrebbero riguardare il sostegno prestato alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, comprese la natura e la portata del sostegno, le misure impiegate per garantire l'osservanza della politica di «dovuta diligenza», le azioni correlate volte a promuovere il rispetto dei principi fondamentali del sostegno delle Nazioni Unite e una valutazione dell'impatto del sostegno.
25. Ove sorgano gravi difficoltà in relazione a tale sostegno, gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero riferire immediatamente ai pertinenti funzionari e organi legislativi delle Nazioni Unite aventi poteri decisionali, a seconda dei casi, sugli sviluppi connessi agli elementi che, secondo la valutazione del rischio, potrebbero associare l'Organizzazione o il suo personale a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. Gli organismi delle Nazioni Unite interessati dovrebbero riferire in merito alle circostanze del caso e a eventuali misure adottate per mitigare la situazione o porvi rimedio e formulare raccomandazioni per azioni di follow-up.

D. Misure di mitigazione

26. Se le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di ritenere che un destinatario del sostegno delle Nazioni Unite sta commettendo gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, l'organismo delle Nazioni Unite che presta il sostegno dovrebbe portare le informazioni all'attenzione delle autorità nazionali competenti allo scopo di porre fine a tali violazioni.
27. Se, nonostante l'intervento dell'organismo delle Nazioni Unite interessato, le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di sospettare che il destinatario continua a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, l'organismo delle Nazioni Unite deve sospendere o revocare il sostegno al destinatario.

E. Sfide operative

28. Nel contesto del mantenimento della pace, la non prestazione o la revoca del sostegno a fronte del mancato rispetto, da parte delle forze di sicurezza destinatarie, dei principi fondamentali della presente politica può ridurre in modo significativo la capacità della missione di adempiere il mandato e gli obiettivi generali stabiliti dal Consiglio di Sicurezza. La sospensione o la revoca del sostegno logistico, materiale o tecnico possono tuttavia rendersi necessari laddove la prosecuzione del sostegno rischierebbe di implicare l'Organizzazione in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati. Il segretario generale dovrebbe tenere informato il Consiglio circa le misure adottate da un'operazione di mantenimento della pace nel quadro della presente politica e, ove si ritenga che l'applicazione della presente politica abbia un impatto significativo sulla capacità dell'operazione di adempiere il suo mandato, dovrebbe informarne tempestivamente il Consiglio e chiedere il parere di quest'ultimo riguardo alla via da seguire. Analogamente, qualora la non prestazione o la revoca del sostegno da parte di un'agenzia, di un fondo o di un programma delle Nazioni Unite dovesse incidere sulla capacità di tale organismo di adempiere il suo mandato, il capo esecutivo dell'agenzia, fondo o programma in questione informerà tempestivamente l'organo direttivo dell'agenzia, fondo o programma chiedendo il parere di quest'ultimo riguardo alla via da seguire.

F. Responsabilità

29. A seguito dell'approvazione del presente quadro politico da parte del segretario generale, incombe agli alti dirigenti presso la sede (sottosegretari generali, l'amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), i direttori esecutivi di fondi e programmi) la responsabilità di garantire, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, il riesame periodico del sostegno prestato alle forze di sicurezza e alle istituzioni non facenti capo alle Nazioni Unite e dell'attuazione della presente politica. Spetta loro inoltre la responsabilità di garantire che gli sviluppi significativi nell'attuazione della presente politica, comprese le azioni di mitigazioni adottate nell'ambito della stessa, siano portati tempestivamente all'attenzione del segretario generale e degli organi legislativi competenti.

30. Se del caso, le task force integrate nelle missioni e le task force integrate dovrebbero includere in via permanente nelle rispettive agende un punto relativo al riesame e alla valutazione del sostegno prestato alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite.
 31. Entro un anno dovrebbe essere preparata, alla luce dell'esperienza acquisita, un'ulteriore presentazione al comitato delle politiche, al fine di stabilire, tra l'altro, se sia necessario predisporre ulteriori misure o meccanismi di attuazione.
-

ALLEGATO 4

Punti di contatto ONU e UE

UE

- EUMS D.2, DIR LOG/RES
Stato maggiore dell'Unione europea — Logistica
Risorse e supporto
EUMS-LOGISTICS-DIRECTORATE@eeas.europa.eu

- CPCC
(Capacità civile di pianificazione e condotta)
cpcc.secretariat@eeas.europa.eu

ONU

- DOS/DSA/SPS
Dipartimento di Supporto operativo
Divisione «Attività speciali», Servizio «Supporto ai partenariati»
dos-sps@un.org
 - DOS/OSCM/OASG
Dipartimento di Supporto operativo
Ufficio del sottosegretario generale per la gestione della catena di approvvigionamento
oscm-oasg@un.org
-